

CONTRATTO DI FORNITURA UFFICIALE

Tra

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (C.F. e/o P.Iva), con sede in, Via n., rappresentata dal Presidente e legale rappresentante signor, nato a, il, residente a, in via, n., C.F.
di seguito per brevità "sodalizio"

e

La ditta con sede in via nella persona del suo legale rappresentante sig. di seguito indicato come "azienda"

Premesso che

- Il sodalizio indice, promuove ed organizza manifestazioni sportive nella disciplina sportiva del a livello regionale e nazionale;
- L'azienda è interessata ad instaurare un rapporto di collaborazione promo-pubblicitaria con il sodalizio;
- L'azienda produce e commercializza
- Il presente contratto di natura promozionale rientra nella disciplina dei rapporti di collaborazione tra Enti sportivi e industria secondo le norme e nello spirito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale in materia.
- Il presente contratto si è concluso ed è stato sottoscritto in Italia e, pertanto, per espresso volere delle parti è soggetto esclusivamente alla legge italiana.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Nel presente contratto le seguenti espressioni avranno i significati qui di seguito attribuiti:

- "sodalizio" indica l'Associazione Sportiva Dilettantistica
- "l'azienda" indica la ditta contraente
- "le parti" indica il sodalizio e l'azienda
- "il marchio" indica il segno distintivo del sodalizio;
- "la qualifica" indica l'espressione "fornitore ufficiale"
- "il marchio aziendale"- indica il segno distintivo del prodotto di cui in premessa di cui è titolare l'azienda contraente.

Il marchio dovrà essere realizzato secondo il logo, il layout ed i colori stabiliti dal sodalizio ed allegati al presente contratto.

Articolo 3 – Oggetto e durata del contratto

3.1 Il presente contratto ha per oggetto la concessione del diritto di utilizzazione in ambito promo-pubblicitario del marchio e della qualifica di..... con le modalità, nei limiti ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti nonché di esercizio dei diritti tutti contemplati nel presente accordo.

3.2 Il presente contratto avrà durata di anni e decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. Alla scadenza contrattuale (termine di cui sopra o termine derivante da qualunque altra causa od evento previsto dal contratto) l'azienda dovrà eliminare il marchio e la qualifica da tutto il materiale pubblicitario e promozionale entro 90 giorni dalla cessazione del contratto stesso, e non potrà in alcun modo utilizzare in qualunque forma la qualifica di "ex Fornitore Ufficiale" del sodalizio o altre similari, così rinunciando definitivamente ad ogni accostamento e/o riferimento di immagine al sodalizio ed alle sue attività.

3.3 Tutti i termini di cui al presente contratto sono fissi, improcrastinabili e ritenuti essenziali.

Articolo 4 – Diritti dell'azienda

Uso del marchio e della qualifica.

4.1.1 L'azienda avrà diritto di utilizzare il marchio e la qualifica congiuntamente in connessione con il marchio aziendale nel contesto di attività ed iniziative finalizzate a promuovere ed a pubblicizzare il marchio aziendale e/o i prodotti o servizi da questo individuati quali ad esempio:

- campagne stampa;
- campagne affissionali;
- campagne televisive;
- materiali pubblicitari destinati alla rete di vendita e/o ai clienti;
- confezioni ed imballi;

– iniziative di pubbliche relazioni.

4.1.2 L'azienda avrà altresì, il diritto di utilizzare il marchio e la qualifica in connessione con il marchio aziendale e/o con la denominazione della ditta stessa nel contesto di attività ed iniziative qualificabili quali "pubblicità istituzionale".

4.1.3 In ogni caso:

– il marchio e/o la qualifica dovranno essere sempre utilizzati in connessione con il marchio aziendale e/o con la denominazione della azienda;

– l'azienda potrà comunque utilizzare il marchio e/o la qualifica in connessione con altri marchi o prodotti di cui la ditta stessa è titolare a qualunque titolo.

4.1.4 La riproduzione del marchio dovrà essere perfettamente identica al logo ed al layout stabiliti dal sodalizio e dovrà riportare le combinazioni cromatiche e le caratteristiche grafiche indicate dello stesso sodalizio. È però tassativamente vietato l'utilizzo dei simboli a cinque cerchi e della stella a cinque punte che costituisce l'emblema del C.I.O.

4.1.5 Non sono consentiti utilizzi di immagini di singoli atleti salvo preventiva autorizzazione del sodalizio e accettazione dell'atleta interessato. Le condizioni di tale eventuale sfruttamento formeranno oggetto di separati accordi le cui condizioni ed oneri a carico dell'azienda saranno definiti al di fuori del presente contratto.

4.1.6 In ogni caso :

– Le riproduzioni di gruppo dovranno essere utilizzate in connessione con il marchio aziendale e/o limitatamente alla pubblicità istituzionale con la denominazione dell'azienda;

– L'azienda non potrà comunque utilizzare le riproduzioni di gruppo in connessione con altri marchi o prodotti di cui essa è titolare a qualunque titolo;

– Insieme alla qualifica ed al marchio aziendale non potranno comparire altri marchi, simboli o denominazioni commerciali, salvo espressa autorizzazione scritta del sodalizio da darsi di volta involta.

4.1.7 L'azienda si impegna ad utilizzare i diritti di cui al presente articolo in maniera tale che mai possa essere recato direttamente e/o indirettamente pregiudizio morale e materiale agli atleti ed al sodalizio.

Articolo 5 – Impegni dell'azienda

L'azienda si impegna per ogni stagione di durata del presente accordo e, più precisamente, dal a riconoscere al sodalizio la somma di euro oltre Iva che verrà versata con le seguenti modalità: quanto a euro entro il e quanto a euro entro il, nonché ad effettuare la fornitura di n. di propria produzione o commercializzazione, omologati secondo la normativa vigente. Detto materiale verrà consegnato a cura e spese dell'azienda presso la sede del sodalizio entro la data del

L'azienda si impegna a sostituire il materiale danneggiato e/o inadatto all'uso secondo le caratteristiche tecniche convenute , entro tre giorni dalla relativa comunicazione;

L'azienda provvederà al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura mediante accredito sul c/c intestato al sodalizio acceso presso n.

Per il controvalore del materiale fornito di cui all'articolo 5.1 la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sarà quella delle operazioni permutative, pertanto il sodalizio provvederà ad emettere fatture per l'importo di volta in volta fatturato.

Nulla potrà pretendere il sodalizio sulle vendite che l'azienda conseguirà in virtù dell'attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6 – Impegni del sodalizio

Il sodalizio si impegna a distribuire il materiale consegnato dall'azienda, di cui all'articolo precedente, ai propri soci e/o atleti agonisti.

Il sodalizio garantisce che l'eventuale concessione della qualifica di fornitore ufficiale ad altre ditte, anche operanti nell'ambito dello stesso settore merceologico, avverrà esclusivamente a condizioni e pattuizioni non inferiori a quelle di cui al presente accordo.

Il sodalizio si impegna ad inserire il marchio aziendale in ogni iniziativa comunicazionale che porrà in essere e nel relativo materiale informativo quale, a mero titolo esemplificativo: sito internet associativo, conferenze stampa di presentazione dell'attività, comunicati stampa, ecc.

Articolo 7 – Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa

7.1 Il sodalizio avrà diritto di risolvere ipso iure, mediante lettera raccomandata il contratto con l'azienda nei seguenti casi:

– scioglimento, cessazione o fallimento della azienda;

– cessazione della titolarità sul marchio aziendale da qualunque evento determinata;

– mancato rispetto da parte della azienda degli obblighi riguardanti le modalità di sfruttamento dei diritti e di corretto svolgimento di quanto derivante dal contratto sottoscritto;

– mancata o ritardata consegna dei materiali nei termini concordati;

– fornitura di materiale carente, difettoso o non corrispondente ai parametri concordati con il sodalizio.

7.2 La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata comunicherà all'altra a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a carico dell'inadempiente.

Articolo 8 – Arbitrato

8.1 Qualunque controversia comunque riguardante il contratto in ordine alla sua interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione, comprese le controversie che insorgessero in ordine all'esame dei comportamenti che possono essere gravemente lesivi dell'immagine di una delle parti, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di L'arbitrato deve essere considerato ad ogni effetto di legge come irrituale.

8.2 La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne è venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

8.3 L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto; in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di

8.4 Il Collegio avrà sede in e svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme, salvo il contraddittorio.

8.5 Per ogni eventuale controversia è comunque competente in via esclusiva il Foro di, le parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge.

Articolo 9 – Modifiche ed incedibilità del contratto

9.1 Le parti convengono che ogni modifica del contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta.

9.2 La disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

9.3 Il presente contratto è concluso "intuitu fiduciae" e non è cedibile a terzi.

Articolo 10 – Registrazione del contratto

10.1 Il presente atto, relativo ad operazioni soggette ad IVA, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986 a carico della parte che ne avrà motivo.

Articolo 11 – Domiciliazione

11.1 Resta inteso che quale domiciliazione della parti sarà considerata quella indicata nel presente contratto: qualsiasi variante dovrà essere comunicata per iscritto all'altra a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 12 – Consenso al trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Firme

.....

.....

Le parti espressamente dichiarano che le clausole di cui al presente contratto sono state oggetto di trattativa individuale; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Cod. civ. e seg. dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole: art. 1 (durata del contratto – opzione); art. 7 (risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa), art. 8 (arbitrato – foro convenzionale), art. 12 (consenso al trattamento dei dati personali)

Luogo e data

Firme

.....

